

Fondi sanitari

I Fondi Sanitari di ogni Banca/Gruppo Bancario, hanno scopo esclusivamente assistenziale ed erogano agli iscritti e relativi familiari beneficiari prestazioni integrative e sostitutive di quelle fornite dal SSN.

Ai "Fondi" sono iscritti sia il personale della Banca in servizio, sia il personale che ha aderito al Fondo di Solidarietà. Può iscriversi anche il personale in quiescenza.

Per maggiori informazioni si rimanda alle rispettive normative dei singoli Fondi.

Sei in esodo o in servizio e ti appresti ad andare in pensione

Gli iscritti ai "Fondi" che maturano il diritto al trattamento pensionistico, devono decidere se effettuare la richiesta di prosecuzione dell'iscrizione al proprio Fondo, mantenendo la continuità della copertura sanitarie e fruire di tutte le prestazioni.

Il mantenimento dell'iscrizione, infatti, non è automatico ma è necessario avanzare una formale richiesta di prosecuzione al momento del pensionamento. Tale rinnovo è generalmente vincolante per un periodo.

Le regole, la misura delle contribuzioni, le prestazioni, i massimali e le franchigie sono ovviamente diversi in base ad ogni specifico "Fondo" di iscrizione, ma il principio che in linea generale si può affermare è che, con il passaggio allo stato di **personale in quiescenza** aumenta sia la misura della contribuzione, sia l'importo delle franchigie mentre diminuiscono i massimali e le prestazioni.

Alla richiesta di prosecuzione dell'iscrizione, dovrà essere allegata la specifica documentazione richiesta da ogni singolo Fondo, compreso il Modello TE08 emesso dall'INPS a seguito della liquidazione della pensione (o Modello Obis M) per la verifica dell'imponibile, nonché il modulo per l'autorizzazione all'addebito in via continuativa delle contribuzioni sul proprio conto corrente.

Adesione a forme assicurative private integrative/complementari

E' utile sapere che.....

L'attuale normativa fiscale prevede che i contributi di assistenza sanitaria versati ai **Fondi Sanitari Integrativi** non concorrano a formare il reddito dell'aderente per un importo non superiore complessivamente a € 3.615,20. In caso di adesione a forme **assicurative private**, sono **detraibili** le spese dei **premi assicurativi** del contribuente per il 19% fino a un tetto massimo di spesa pari ad € 1.291,14. E' inoltre sempre necessario verificare se sono previsti limiti di età alla copertura assicurativa (es. sino al compimento dei 75 anni).